



Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015)

NASpI – NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO

DECORRENZA	Dal 1° maggio 2015 e sostituisce le prestazioni di ASpl e mini-ASpl.
DESTINATARI	Lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.
REQUISITI	<ol style="list-style-type: none">1. Stato di disoccupazione involontario;2. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;3. 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. <p>La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, L.n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della L.n. 92/2012.</p>
CALCOLO E MISURA	<p>La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.</p> <p>Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di euro 1.195, rivalutato annualmente sulla base all'IPC (Indice dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati – Istat), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.</p> <p>Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo (1.195) l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.</p> <p>Per il 2015, in ogni caso, la NASpI non può superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base all'IPC.</p> <p>N.B.: La NASpI, a decorrere dal primo giorno dal quarto mese di erogazione, si riduce</p>

<p>DURATA</p>	<p>ogni mese del 3%</p> <p>La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.</p> <p>N.B.: Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.</p>
<p>DOMANDA e DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>La domanda va presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>CONDIZIONALITA'</p>	<p>Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.</p> <p>Ulteriori condizioni saranno fissate da un decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2015 (cioè dal 7 marzo 2015).</p>
<p>INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA'</p>	<p>Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota del capitale sociale di una cooperativa.</p> <p>Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve a presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via</p>

	<p>telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o dalla data di sottoscrizione di una quota del capitale sociale della cooperativa</p> <p>N.B.: Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto la quota capitale.</p>
<p>COMPATIBILITA' CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</p>	<p>Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo (rispettivamente 4.800 e 8.000 euro) escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.</p> <p>Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini indicati al punto successivo, a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.</p>

	<p>N.B.: Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 mesi, la prestazione della NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro</p>
<p>COMPATIBILITA' CON LAVORO AUTONOMO O IMPRESA INDIVIDUALE</p>	<p>Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.</p> <p>La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.</p> <p>Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.</p> <p>La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della L.n. 88/1989.</p>
<p>DECADENZA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdita dello stato di disoccupazione; 2. Inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o di impresa

	<p>senza provvedere alle comunicazioni;</p> <p>3. Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;</p> <p>4. Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.</p>
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	<p>La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di riferimento ai fini del calcolo della NASpI, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.</p>
SOCI LAVORATORI E PERSONALE ARTISTICO	<p>Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura sopra indicata.</p>